

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2018, n. 947

Bando di Concorso per l'ammissione di n. 103 medici al Corso Triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia - 2018/2021. Approvazione.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, confermata dal Dirigente del Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R. e dal Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell'Offerta, riferisce quanto segue.

Il Decreto Legislativo 17 Agosto 1999, n. 368 disciplina, al Titolo IV, Capo I, la formazione specifica in medicina generale, prevedendo agli artt. 21 e 24 che per l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di Medicina Generale nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale è necessario il possesso del Diploma di formazione specifica in Medicina Generale, rilasciato a seguito della frequenza di un Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale della durata di tre anni.

Il successivo art. 25, comma 2, del citato decreto dispone altresì che le Regioni e le Province autonome emanano ogni anno "i bandi di concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, in conformità ai principi fondamentali definiti dal Ministero della Salute, per la disciplina unitaria del sistema".

Il Ministero della Salute con Decreto del 7 marzo 2006 ha definito i principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di Formazione Specifica in Medicina Generale, prevedendo, nello specifico all'art. 1, che le Regioni e le Province autonome - sulla base delle proprie esigenze ed delle necessità formative evidenziate nelle rilevazioni dei fabbisogni - emanano ogni anno bandi di concorso per l'ammissione ai Corsi triennali di Formazione Specifica in Medicina Generale e che i contingenti numerici da ammettere annualmente ai corsi siano determinati dai medesimi Enti, nell'ambito delle risorse disponibili e dei limiti concordati con il Ministero della Salute.

Il Ministero della Salute con nota prot. DGPROGS 0014480 - P del 11 maggio 2018 (trasmessa alla Regione Puglia dal Coordinamento Commissione Salute della Regione Emilia-Romagna in data 14 maggio 2018) ha approvato il fabbisogno formativo relativo alla Medicina Generale per il triennio 2018/2021, determinato per la Regione Puglia in n. 103 (centotrè) unità.

Per quanto sopra riportato, si propone di approvare il bando di concorso pubblico per esami per l'ammissione di n. 103 (centotrè) medici al Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia, 2018/2021, allegato "A", quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento composto di n. 9 (nove) pagine.

Si evidenzia che, per l'espletamento del concorso pubblico di cui innanzi, si renderà necessaria la nomina e costituzione di apposita Commissione di esame di ammissione al predetto Corso, ai cui componenti sono riconosciuti compensi nella misura definita dal D.P.C.M. 23 marzo 1995 - rubricato "Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche".

Si rappresenta che una copia del presente provvedimento dovrà essere trasmessa al Coordinamento Commissione Salute della Regione Emilia Romagna, per la successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, in osservanza dell'art. 2 del D.M. Salute 7 marzo 2006

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS 118/2011"

Gli oneri derivanti dall'adozione del presente provvedimento, quantificabili in € 12.000,00 (dodicimila//00),

trovano copertura nell'ambito della Missione 13, Programma 1, Macroaggregato 3, Capitolo 761031 "Compensi per componenti libero professionisti in seno alle commissioni del concorso pubblico per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale" del bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, approvato con L.R. 68 del 29 dicembre 2017, giusta variazione compensativa approvata con D.G.R. n. 900 del 29.05.2018.

Il Presidente della Giunta, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale per la definitiva approvazione, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. k) della Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta.
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente del Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR, dal Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell'Offerta e dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti.
- A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare il bando di concorso pubblico per esami, per l'ammissione di n. 103 (centotré) medici al Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia, 2018/2021, allegato "A", quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, composto di n. 9 (nove) pagine,
2. di dare atto che, per l'espletamento del concorso pubblico di cui innanzi, si renderà necessaria la nomina e costituzione della Commissione di esame di ammissione al predetto Corso, ai cui componenti sono riconosciuti compensi nella misura definita dal D.P.C.M. 23 marzo 1995 - rubricato "Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche".
3. di autorizzare il Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell'Offerta a dare attuazione al presente provvedimento nel rispetto della normativa di riferimento;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Coordinamento Commissione Salute della Regione Emilia Romagna, per la successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, in osservanza dell'art. 2 del D.M. Salute 7 marzo 2006;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Bilancio e Ragioneria;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13 del 12.04.1994;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO




REGIONE PUGLIA

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO
SPORT PER TUTTI**

**SEZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA
SERVIZIO RAPPORTI ISTITUZIONALI E CAPITALE UMANO S.S.R.**

Il presente allegato si compone di complessive n. 9 (nove) pagine, esclusa la presente.

Il Dirigente di Sezione
(Giovanni Campobasso)



Allegato 1

**BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L'AMMISSIONE AL CORSO
TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 2018/2021
DELLA REGIONE PUGLIA**

Art. 1 - Contingente

1. E' indetto pubblico concorso, per esami, per l'ammissione al Corso Triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia 2018/2021 di n. 103 laureati in medicina e chirurgia ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo successivo.

Art. 2 - Requisiti di ammissione

1. Per l'ammissione al concorso il candidato deve soddisfare uno dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano;
- b) essere cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- c) essere cittadino non comunitario, in possesso di un diritto di soggiorno o di un diritto di soggiorno permanente (entrambi in corso di validità), essendo familiare di un cittadino comunitario (art. 38, co. 1, del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.);
- d) essere cittadino non comunitario con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità (art. 38, co. 3bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.);
- e) essere cittadino non comunitario titolare dello status di rifugiato in corso di validità (art. 38, co. 3bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.);
- f) essere cittadino non comunitario titolare dello status di protezione sussidiaria in corso di validità (art. 38, co. 3bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.).

2. Per l'ammissione al concorso, il candidato che soddisfa uno dei requisiti di cui al comma 1, deve, altresì, essere in possesso di:

- a) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
- b) abilitazione all'esercizio della professione in Italia;
- c) iscrizione all'albo dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana.

3. I requisiti di cui al comma 1 e al comma 2, lett a), del presente articolo devono essere posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso come previsto dall'art. 5 del D. M. Salute del 7 marzo 2006.

4. I requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti, pena la non ammissione al Corso stesso, entro l'avvio ufficiale del Corso che avverrà nel mese di novembre 2018, come previsto dall'articolo 1, co. 1, lettera a) del Decreto Ministeriale del 7 giugno 2017. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo di regolarizzare il requisito descritto al co. 2, lett. c), prima della data di avvio del Corso.

Art. 3 - Domanda e termine di presentazione

1. La domanda di partecipazione al concorso, a pena di esclusione, deve essere compilata e inviata attraverso la piattaforma *on line* del Portale della Salute della Regione Puglia, collegandosi all'indirizzo <http://www.sanita.puglia.it>.

2. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4a



Serie speciale, "Concorsi". A decorrere dalle ore 10.00, del giorno successivo alla data di pubblicazione del citato bando e sino alle ore 12.00 dell'ultimo giorno utile, la piattaforma on-line consentirà l'accesso alla procedura di compilazione della domanda. Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, è prorogato, di diritto, al giorno successivo non festivo.

3. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata ed inviata osservando le modalità di seguito riportate:

ACQUISIZIONE CODICE DI DOMANDA

Il candidato deve accedere alla piattaforma on line del Portale della Salute della Regione Puglia, collegandosi all'indirizzo <http://www.sanita.puglia.it> e seguendo il percorso indicato: "Operatori" → "Formazione MMG, Equivalenza Titoli, Alpi" → "Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale" → "Bando on-line".

Il candidato deve richiedere il rilascio del proprio codice di domanda, cliccando sul pulsante "Richiedi Codice Domanda". Effettuata la richiesta, il codice di domanda è inviato automaticamente dal sistema all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato dal candidato.

COMPILAZIONE DOMANDA

Acquisito il codice domanda, il candidato deve accedere nuovamente alla piattaforma on line e inserire il codice di domanda generato dal sistema. Cliccando, quindi, sul pulsante "Compila Domanda" il candidato deve compilare la domanda di partecipazione al concorso.

Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, a pena di esclusione dal concorso:

- a) il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita e codice fiscale;
- b) il luogo di residenza;
- c) di essere in possesso della cittadinanza italiana; o di essere in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; o di essere cittadino non comunitario, in possesso di un diritto di soggiorno in corso di validità o di un diritto di soggiorno permanente in corso di validità e di essere familiare di un cittadino dell'Unione Europea; o di essere cittadino non comunitario con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità; o di essere cittadino non comunitario, titolare dello status di rifugiato in corso di validità; o di essere cittadino non comunitario, titolare dello status di protezione sussidiaria in corso di validità;
- d) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito in Italia, oppure in un paese comunitario, oppure in un paese non comunitario, indicando l'Università che lo ha rilasciato, il giorno, il mese e l'anno in cui è stato conseguito;
- e) di non avere presentato domanda di ammissione al concorso per il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale in altra Regione o Provincia autonoma.
- f) di essere/non essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale in Italia, indicando, in caso di risposta affermativa, l'università presso cui è stato conseguito, il giorno, il mese e l'anno di conseguimento, ovvero la sessione di espletamento dell'esame;
- g) di essere/non essere iscritto ad un albo professionale dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana, indicando, in caso di risposta affermativa, la provincia di iscrizione, fatto salvo quanto disposto dall'art. 2, co. 4;
- h) di essere/non essere iscritto a Corsi di specializzazione in medicina e chirurgia (in caso affermativo specificare quale);
- i) qualora il candidato dichiarerà di non essere in possesso dell'abilitazione e/o dell'iscrizione all'ordine di cui alle lett. f) ed g) dovrà dichiarare di essere a conoscenza che i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di avvio del corso, pena la non ammissione al corso.



I candidati non dovranno allegare alla domanda alcuna documentazione comprovante le suddette dichiarazioni. Nel caso di titoli conseguiti all'estero, questi devono essere riconosciuti equiparati all'analogo titolo di studio acquisito in Italia, secondo normativa vigente. L'Amministrazione effettuerà idonei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in domanda, riservandosi la possibilità di richiedere la documentazione relativa a titoli conseguiti presso struttura estera.

INVIO DOMANDA PARTECIPAZIONE

Conclusa la compilazione della domanda, il candidato deve inviare la domanda di partecipazione al concorso cliccando sul pulsante "Invio Domanda". Si precisa, a tal riguardo, che l'invio della domanda non consentirà al candidato di apportare ulteriori modifiche ai dati immessi, fatta salva la possibilità – entro i termini di presentazione della domanda – di chiedere l'annullamento della domanda inviata e di compilarne un'altra *ex novo*.

4. Effettuato l'invio della domanda di partecipazione, la piattaforma informatica trasmette automaticamente, all'indirizzo di posta elettronica certificata del candidato, la ricevuta di avvenuto invio della domanda di partecipazione al concorso nonché il modulo domanda in formato pdf generato automaticamente dal sistema.

5. Chiarimenti circa l'utilizzo della procedura telematica e il rilascio del codice di domanda potranno essere richiesti dal candidato al Centro Servizi attraverso il servizio "Richiedi Info" disponibile sulla piattaforma *on line*.

6. Il modulo di domanda generato dal sistema, pena la non ammissione alla prova, deve essere stampato, firmato e consegnato, nel giorno fissato per la prova concorsuale al personale preposto all'identificazione, unitamente alla copia di un documento di identità del candidato, in corso di validità.

7. L'utilizzo di modalità differenti di compilazione e presentazione della domanda di partecipazione al concorso, rispetto a quelle indicate dal presente bando, ivi compresa la consegna diretta della domanda all'amministrazione regionale, non è ammessa e costituisce motivo di esclusione del candidato dal concorso.

8. Non possono essere prodotte domande per più Regioni o per una Regione e una Provincia autonoma.

9. I candidati portatori di handicap dovranno dichiarare nella domanda di partecipazione il diritto all'applicazione dell'art. 20 della L. n.104/92 specificando l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali condizioni sopraggiunte rilevanti ai fini dell'organizzazione della prova di concorso.

10. Il candidato deve indicare nella domanda un recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale intende ricevere ogni comunicazione relativa alla presente procedura, aggiornando tempestivamente eventuali recapiti - qualora modificati - nell'apposita sezione anagrafica della piattaforma.

11. L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del candidato, oppure mancato o tardivo aggiornamento dei recapiti indicati nella domanda, né per eventuali disguidi informatici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

12. Ogni comunicazione ai candidati relativa alla procedura è effettuata tramite pubblicazione sulla piattaforma *on line* del Portale della Salute della Regione Puglia, all'indirizzo <http://www.sanita.puglia.it> e seguendo il citato percorso: "Operatori" → "Formazione MMG, Equivalenza Titoli, Alpi" → "Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale". La mancata consultazione da parte del candidato della suddetta piattaforma *on line* esonererà l'Amministrazione da qualunque responsabilità in ordine alla mancata conoscenza di quanto ivi pubblicato, avendo detta pubblicazione, a tutti gli effetti, valore di notifica nei confronti dei candidati



13. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per l'ipotesi di dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli a campione dell'Amministrazione emerga la non veridicità della dichiarazione rese dal concorrente, il medesimo decade, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000, dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

14. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati presso la Regione Puglia esclusivamente per le finalità di gestione del concorso e del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale. Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali. Le informazioni relative ai dati personali potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso, del corso o alla posizione giuridico economica del candidato. Agli aspiranti sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato Codice e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste all'Ufficio per le relazioni con il pubblico della Regione Puglia, numero verde 800.713939, e-mail regione@regione.puglia.it.

Art. 4 – Posta Elettronica Certificata

1. Il candidato, come disposto dall'art. 16, co.7, del D.L. 185/2008 convertito in Legge n. 2/2009, dovrà essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) attivo, personale, obbligatoriamente riconducibile in modo univoco al candidato, rilasciato da gestore ufficiale riconosciuto. Tale indirizzo, ai sensi dell' art. 3-bis, co. 4, del D. Lgs. 82/2005, costituirà domicilio digitale del candidato.

Art. 5 - Irricevibilità della domanda, cause di esclusione e di non ammissione al concorso

1. Le domande presentate in forma e/o con modalità diverse da quella telematica prevista dall'art. 3, co. 1, del presente bando, nonché oltre il termine previsto dall'art. 3, co. 2, del presente bando, sono considerate irricevibili.

2. Costituisce motivo di non ammissione al concorso il difetto anche di uno solo dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1 e co. 2, lett. a) del presente bando.

3. La mancata ammissione al concorso sarà resa nota al candidato tramite comunicazione personale all'indirizzo PEC dallo stesso indicato nella domanda.

Art. 6 - Prova d'esame

1. I candidati ammessi al concorso dovranno sostenere una prova scritta consistente nella soluzione di n. 100 quesiti a risposta multipla su argomenti di medicina clinica. Ciascuna domanda ammette una sola risposta esatta.

2. La prova ha la durata di due ore.

3. La prova si svolgerà nel giorno e nell'ora, unici su tutto il territorio nazionale, stabiliti dal Ministero della Salute. Il giorno e l'ora di svolgimento della prova saranno comunicati, almeno 30 giorni prima della prova stessa, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^a serie speciale “Concorsi ed esami”. Tale avviso sarà altresì pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, affisso presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione, nonché sul sito internet del Portale della Salute all'indirizzo <http://www.sanita.puglia.it>.

4. Del luogo e dell'ora di convocazione dei candidati sarà data comunicazione ai candidati stessi a mezzo di avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sul sito internet del Portale della Salute



<http://www.sanita.puglia.it>, ed affisso presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione Puglia.

5. Qualora i candidati ammessi al concorso siano in numero maggiore di 250 saranno costituite più commissioni. In tal caso i candidati saranno assegnati a ciascuna commissione, fino al raggiungimento del numero massimo di 250 candidati per commissione, in ordine alfabetico.

6. L'assenza dalla prova d'esame sarà considerata come rinuncia al concorso, indipendentemente dal motivo dell'assenza al momento in cui è dichiarata aperta la prova e pur se essa non dipenda dalla volontà dei singoli concorrenti.

7. I questionari sono inviati dal Ministero della Salute, tramite la Regione, a ciascuna commissione, in plico sigillato; il plico deve essere aperto il giorno ed all'ora fissati dal Ministero della Salute per la prova d'esame.

Art. 7 - Svolgimento della prova

1. Le commissioni, costituite in conformità all'art. 29, co. 1, del decreto legislativo 17.8.1999 n. 368, si insediano nelle rispettive sedi di esame in tempo utile per gli adempimenti di cui ai successivi commi 2, 3, 4 e 5.

2. Il presidente della commissione verifica e fa verificare agli altri commissari l'integrità del plico ministeriale contenente i questionari relativi ai quesiti oggetto della prova.

3. Ammessi i candidati nella sede d'esame, previo loro riconoscimento, il presidente alla presenza dell'intera commissione e del segretario, fatta constatare anche ai candidati l'integrità del plico, provvede, all'ora indicata dal Ministero della Salute, ad aprire il plico stesso e ad apporre sul frontespizio di ciascun questionario il timbro fornito dalla Regione e la firma di un membro della commissione esaminatrice. I questionari sono, quindi, distribuiti ai candidati.

4. Ai fini dell'espletamento della prova a ciascun candidato vengono consegnati: un modulo anagrafico da compilare a cura del candidato, un modulo su cui riportare le risposte alle domande (i due moduli sono su un unico foglio diviso da linea tratteggiata per facilitarne la separazione, che dovrà essere effettuata solo al termine del tempo a disposizione), il questionario con le domande oggetto della prova di esame progressivamente numerate, le istruzioni per lo svolgimento della prova e due buste di cui una piccola e una grande.

5. Il termine di due ore per l'espletamento della prova decorre dal momento in cui, dopo aver completato la distribuzione dei questionari e del materiale per lo svolgimento della prova d'esame, il presidente completa la lettura delle istruzioni generali.

6. La prova deve essere svolta secondo le istruzioni consegnate unitamente al questionario.

7. Durante la prova, e fino alla consegna dell'elaborato, il candidato non può uscire dai locali assegnati, che devono essere efficacemente vigilati. Il presidente adotta le misure più idonee per assicurare la vigilanza nel caso che il locale d'esame non sia unico.

8. I candidati non possono portare con sé appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie nonché apparecchi informatici e telefonini cellulari o altri mezzi di trasmissione a distanza di qualsiasi tipo e natura.

9. Durante la prova scritta non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente, per iscritto o con altri mezzi ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice o con il personale di vigilanza.



10. Al termine della prova occorre: inserire il modulo anagrafico debitamente compilato ed il questionario nella busta piccola, chiuderla ed sigillarla; inserire la suddetta busta chiusa unitamente al modulo delle risposte nella busta più grande, chiuderla ed sigillarla. I membri della commissione d'esame provvedono al ritiro della busta.

11. E' vietato al candidato porre sul modulo delle risposte o sulle buste qualunque contrassegno che renda possibile il riconoscimento del candidato, pena l'annullamento della prova.

12. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti è escluso dalla prova.

13. La commissione cura l'osservanza delle presenti disposizioni ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, durante lo svolgimento della prova, almeno due commissari ed il segretario devono essere sempre presenti nella sala degli esami.

14. Al termine della prova la commissione raccoglie le buste contenenti gli elaborati in uno o più plichi che, debitamente sigillati, vengono firmati dai membri della commissione e dal segretario.

Art. 8 - Adempimenti della Commissione e correzione degli elaborati

1. I plichi sono aperti alla presenza della Commissione in seduta plenaria. Il presidente appone su ciascuna busta esterna, man mano che procede all'apertura, un numero progressivo che viene ripetuto sul modulo delle risposte e sulla busta chiusa contenente il modulo anagrafico ed il questionario. I moduli delle risposte vengono raccolti in un unico plico e consegnati all'incaricato individuato ai fini della successiva correzione col sistema a lettura ottica. Quindi la commissione raccoglie le buste contenenti i questionari ed i moduli anagrafici in uno o più plichi che, debitamente sigillati, vengono firmati dai membri della Commissione e dal segretario.

2. Il giorno fissato per la valutazione della prova, la Commissione, dopo aver verificato l'integrità dei plichi contenenti le buste relative agli elaborati, procede alla loro apertura. Il segretario mette a disposizione della commissione le schede dei candidati e il punteggio di ciascuna scheda risultante dalla correzione con il sistema a lettura ottica. La commissione, dopo aver validato il punteggio attribuito a ciascuna scheda mediante lettura ottica, riporta il punteggio ottenuto in un apposito elenco, abbinandolo al numero della busta corrispondente. Al termine della valutazione di tutti gli elaborati, la commissione procede all'apertura delle buste contenenti il modulo anagrafico dei candidati e, mediante numero progressivo su di esse apposto, procede all'identificazione del candidato autore di ogni singolo elaborato.

3. Delle operazioni del concorso e delle decisioni prese dalla commissione giudicatrice si deve redigere verbale, che deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario. Ogni commissario ha diritto a far inserire a verbale, controfirmandole, tutte le osservazioni su presunte irregolarità nello svolgimento dell'esame, ma non può rifiutarsi di firmare il verbale.

4. Per la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni e al personale addetto alla sorveglianza si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995.

Art. 9 - Punteggi

1. I punti a disposizione della commissione sono 100.

2. Ai fini della valutazione della prova a ciascuna risposta esatta è assegnato il punteggio di un punto. Nessun punteggio è attribuito alle risposte errate, alle mancate risposte o alle risposte multiple.

3. La prova scritta si intende superata con il conseguimento di un punteggio di almeno 60 punti, che consente l'inserimento in graduatoria.



Art. 10 - Graduatoria

1. La Commissione, in base al punteggio conseguito nella prova d'esame, procede alla formulazione della graduatoria provvisoria di merito e la trasmette, unitamente a tutti gli atti concorsuali, alla Regione Puglia.
2. La Commissione deve completare i suoi lavori entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni dalla data dell'esame. Decorso inutilmente detto termine, la commissione decade e si provvede alla sostituzione di tutti i membri della commissione stessa escluso il segretario. I componenti decaduti non hanno diritto ad alcun compenso.
3. La Regione Puglia, riscontrata la regolarità degli atti, approva la graduatoria di merito definitiva entro e non oltre il ventesimo giorno dall'acquisizione del verbale relativo allo svolgimento della prova d'esame. Nel caso in cui siano costituite più commissioni d'esame la Regione, dopo l'approvazione delle singole graduatorie di merito formulate da ciascuna commissione d'esame, provvede, in base al punteggio conseguito da ciascun candidato, alla formulazione della graduatoria a livello regionale entro e non oltre il ventesimo giorno dall'acquisizione dei verbali relativi agli esami di tutte le commissioni.
4. In caso di parità di punteggio, ha diritto di preferenza il candidato con minore anzianità di laurea ed, a parità di anzianità di laurea, quello con minore età.
5. Dell'inserimento in graduatoria viene data comunicazione agli interessati da parte della Regione a mezzo di pubblicazione della graduatoria stessa nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia e sua affissione presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione.
6. La Regione procede, su istanza degli interessati, presentata entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione della graduatoria nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia, alla correzione di eventuali errori materiali ed alla conseguente modifica della graduatoria stessa, dandone comunicazione mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia.
7. Gli interessati, ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, possono chiedere l'accesso agli atti del concorso entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui al comma 3 sul BURP.
8. L'attribuzione dei posti è disposta in conformità alle risultanze della graduatoria e nei limiti del numero dei posti prefissato all'articolo 1 del presente Bando.

Art. 11 - Ammissione al corso

1. Ai candidati utilmente collocati nella graduatoria regionale, nel limite dei posti fissati dall'articolo 1, verrà trasmessa comunicazione individuale a mezzo PEC dell'ammissione al Corso triennale e della data di avvio ufficiale del Corso di Formazione. Nella PEC di convocazione verranno comunicate anche le modalità per accettare o rifiutare l'ammissione al Corso.
2. Entro 3 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, il candidato dovrà far pervenire l'accettazione o il rifiuto all'utile ammissione al Corso tramite PEC indicando nella stessa - in caso di accettazione - eventuali giustificati motivi per differire la convocazione. In caso di mancata comunicazione entro il termine suddetto il candidato si considera decaduto. Non sarà considerata utile per sanare la mancata comunicazione preventiva neppure la presentazione nella data di convocazione.
3. I candidati utilmente collocati nella graduatoria ma non in possesso dei requisiti dell'abilitazione all'esercizio professionale in Italia e dell'iscrizione ad un albo professionale dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana alla data di scadenza del presente bando, sono



ammessi a frequentare il corso solo se, prima dell'inizio del Corso stesso, forniranno dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000:

- a) di essere in possesso, **alla data di avvio ufficiale del corso di formazione**, dell'abilitazione all'esercizio professionale in Italia, indicando l'università presso cui è stato conseguita, il giorno, il mese e l'anno di conseguimento, ovvero la sessione di espletamento dell'esame;
- b) di essere iscritti, **alla data di avvio ufficiale del corso di formazione**, ad un albo professionale dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana, indicando la provincia e il numero di iscrizione.

In mancanza anche di una sola delle dichiarazioni di cui sopra, i candidati interessati non saranno ammessi a partecipare al corso.

4. I candidati utilmente collocati nella graduatoria iscritti a Scuole di specializzazione in Medicina e Chirurgia sono ammessi a frequentare il corso subordinatamente alla dichiarazione con la quale l'interessato:

- o esplicita la volontà di intraprendere il Corso triennale previsto per la Formazione Specifica in Medicina Generale, che comporta impegno a tempo pieno;
- o rinuncia al percorso formativo specialistico già intrapreso, in quanto incompatibile.

Art. 12 - Utilizzazione della graduatoria

1. La graduatoria dei candidati idonei può essere utilizzata per assegnare, secondo l'ordine di collocamento in graduatoria, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi fino al termine massimo di 60 (sessanta) giorni dall'inizio del corso di formazione.

2. Lo scorrimento della graduatoria viene effettuata con le modalità indicate ai commi 1 e 2 del precedente art.11.

Art. 13 - Trasferimenti ad altra Regione

1. In presenza di sopravvenute esigenze personali, è possibile il trasferimento del medico in formazione tra Regioni o tra Regione e Provincia autonoma solo qualora:

- a) nella sede accettante siano presenti posti vacanti rispetto al contingente assegnato;
- b) sia reso il parere favorevole sia della Regione o Provincia autonoma di provenienza che di quella di destinazione;
- c) il medico in formazione, a giudizio della Regione accettante, e sulla base della relativa organizzazione del Corso, possa agevolmente completare il proprio percorso formativo.

Art. 14 - Borse di studio

1. Al medico ammesso al Corso di formazione specifica in medicina generale è corrisposta una borsa di studio prevista dal Ministero della Salute ai sensi della normativa vigente.

2. La corresponsione della borsa di studio, in ratei mensili da erogare almeno ogni due mesi, è strettamente correlata all'effettivo svolgimento del periodo di formazione.

Art. 15 - Assicurazione

1. I medici frequentanti il corso di formazione debbono essere in possesso di adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività di formazione, con oneri a proprio carico, secondo le condizioni generali indicate dalla Regione Puglia.



Art. 16 - Disciplina del corso

1. Il corso di formazione specifica in Medicina Generale 2018/2021 inizia entro il mese di novembre 2018, ha durata di tre anni e comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno, con obbligo di frequenza alle attività didattiche teoriche e pratiche.
2. Il corso si articola in attività didattiche pratiche e attività didattiche teoriche da svolgersi nell'ambito di strutture del Servizio Sanitario Nazionale e di studi di medicina generale individuati dalla Regione. La formazione prevede un totale di 4.800 ore, di cui 2/3 rivolti all'attività formativa di natura pratica, e comporta la partecipazione personale del medico discente alla totalità delle attività mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, all'attività professionale e l'assunzione delle responsabilità connesse all'attività svolta.
3. La frequenza del corso non comporta l'instaurazione di un rapporto di dipendenza o lavoro convenzionale né con il Servizio Sanitario nazionale né con i medici tutori.
4. Per tutto quanto non previsto nel presente Bando si fa rinvio alla disciplina contenuta nel D. Lgs. 17.8.1999 n. 368 e nel Decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2006 e ss.mm.ii..
5. E' esclusa l'attivazione nella Regione Puglia di percorsi formativi in Medicina Generale a tempo parziale.

Art. 17 - Incompatibilità

1. Nel rispetto dell'obbligo del tempo pieno e dunque compatibilmente con il proficuo svolgimento dell'attività didattica e teorica, i medici partecipanti al corso possono esercitare le attività di cui all'art. 19, co. 11, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448.

Art. 18 - Conclusione del Procedimento e relative informazioni.

1. Il termine entro il quale dovrà concludersi la procedura selettiva con l'adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria finale è il 30.11.2018.
2. Eventuali informazioni possono essere acquisite presso il Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti, Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale umano S.S.R..
3. Ulteriori informazioni sul concorso, sul corso e sulle modalità di presentazione della domanda sono reperibili anche consultando il sito internet <http://www.sanita.puglia.it.it>;
4. Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Guerra, tel. 080 5403124, e-mail angela.guerra@regione.puglia.it.

